

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE e  
ATTIVITA’ DI REFERENTE DI CANTIERE INERENTI I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA  
LINEA 4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO**

**CUP: B81I06000000003 – CIG: 7211908EBD**

**QUESITO 1**

Con riferimento ai punti 7.3) “requisiti di capacità economico-finanziaria” e 7.4) “requisiti di capacità tecnico-professionale” del disciplinare di gara, si chiede se la dicitura “*coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*” sia da intendersi coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione.

**RISPOSTA**

Si conferma.

**QUESITO 2**

A pagina 18 del Disciplinare di gara “ Art. 13 Criterio di aggiudicazione “ in riferimento al criterio a) Merito Tecnico - Esperienza specifica del concorrente, è indicato che “*L’esperienza dovrà essere accreditata compilando una o più schede*”. Si richiede di specificare le caratteristiche formali delle schede (formato e numero massimo schede per ciascun progetto, numero facciate, tipo e corpo carattere, dimensione interlinea, eventuale conteggio della copertina).

**RISPOSTA**

Il formato di risposta è libero. Peraltro, al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni, anche alla luce dei numerosi quesiti pervenuti in proposito, si rende disponibile sul sito [www.metro4milano.it](http://www.metro4milano.it), sezione bandi e gare, un modello che può essere compilato dai partecipanti, sia per il criterio a) Merito Tecnico – Esperienza specifica del Concorrente, sia per il criterio c) Merito Tecnico – CV dei professionisti proposti.

**QUESITO 3**

In relazione al punto 7.4.1 del disciplinare di gara:

7.4) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016)

7.4.1) Positiva esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre servizi di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (c.d. Servizi di punta) relativi ad opere il cui costo di realizzazione sia stato non inferiore a euro 100 milioni ciascuna

si richiede a codesta spettabile Amministrazione se, i tre servizi da presentare, fermo restando che siano riferiti a valori superiori a 100 milioni di euro di importo delle opere, debbano essere relativi a singoli incarichi che comprendano nell’oggetto entrambi le funzioni di Coordinamento in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinamento in fase di Esecuzione (CSE), oppure, se, come da nostra interpretazione in linea con il vigente Codice degli Appalti, sia da intendere che gli incarichi possano essere indifferentemente relativi a servizi con oggetto il solo Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), o con oggetto il solo servizio di Coordinamento in Fase di Esecuzione (CSE), oppure con oggetto relativo ad entrambe i due servizi di Coordinamento in Fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE).

**RISPOSTA**

Si conferma che i servizi di punta possono attenersi indifferentemente a funzioni di CSE o di CSP o riferirsi ad incarichi misti CSP/CSE.

#### QUESITO 4

In relazione al punto 7.3.1:

7.3.1) Fatturato globale per servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, espletati nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo di € 6.229.166,40 (seimilioniduecentoventinovemilacentosessantasei,40/00), pari all'importo del corrispettivo a base di gara.

Si richiede se, nel caso di un unico contratto, il cui importo totale preveda anche altri servizi diversi, oltre al Coordinamento in Fase di Progettazione (CSP) e/o al Coordinamento in Fase di Esecuzione (CSE), sia possibile calcolare il fatturato relativo al solo servizio specifico di CSP e/o CSE, come una percentuale, sull'importo globale del servizio, desunta dalle tabelle relative alla specifica tariffa professionale. In caso di risposta negativa, si richiede quale tipologia di calcolo sia permesso utilizzare.

#### RISPOSTA

Si conferma la correttezza del calcolo proposto.

#### QUESITO 5

In relazione all' ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, con riferimento alla struttura operativa ed ai punteggi relativi ai curricula professionali (criterio c):

#### ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per il criterio c) "Merito Tecnico – CV dei professionisti proposti": 30 punti•

Relativamente al criterio c), la valutazione si riferirà alla proposta del concorrente relativa alle risorse umane messe a disposizione per i compiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto e di Esecuzione e di Referente di Cantiere, con indicazione dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni e che a giudizio della Commissione saranno in grado di far fronte a tutti gli adempimenti richiesti.

si richiede se, pur mantenendo, in ogni caso, il numero di professionisti indicati, uno stesso soggetto possa contemporaneamente ricoprire più di un ruolo.

#### RISPOSTA

Si conferma che il medesimo soggetto può ricoprire più di un ruolo.

#### QUESITO 6

Si chiede se sia possibile presentare, al fine di comprovare i requisiti di cui all'art. 7, punti 7.3.1 (servizi per fatturato globale) e 7.4.1 (3 servizi di punta e servizi di cui alla voce "ulteriori precisazioni") del disciplinare, lavori di solo CSP e lavori di solo CSE.

#### RISPOSTA

Si conferma. Si veda la risposta ai quesiti n. 1 e n. 3.

#### QUESITO 7

si chiede se il requisito di iscrizione all'Albo professionale previsto al punto 7.2.2 del Disciplinare di Gara, per il soggetto incaricato all'espletamento dell'incarico di CSP/CSE, possa essere posseduto

da un professionista con diploma di geometra, in quanto ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 comma 1 " *Il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori può essere in possesso o di Laurea in Ingegneria o Architettura o di Diploma di Geometra*"

RISPOSTA

Il paragrafo 7.2.1) del Disciplinare prevede che "il Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, deve essere un soggetto abilitato in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.98, D.lgs.81/2008", mentre il successivo paragrafo 7.2.2 specifica che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico tecnico dovrà essere espletato da professionisti, laureati in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo albo/ordine professionale".

Gli atti di gara impongono dunque che gli incarichi di CSP e CSE debbano essere svolti da professionisti laureati in ingegneria o architettura iscritti negli appositi Albi professionali.

Tale requisito non è invece richiesto per gli altri componenti del gruppo di lavoro che eseguirà l'incarico.

Si ritiene, da un lato, che la rilevante complessità dell'incarico, determinata dalla natura dell'opera in questione, imponga una specifica qualificazione dei soggetti incaricati di ricoprire ruoli essenziali, quali sono quelli di CSP e CSE, ai fini della tempestiva e corretta realizzazione della medesima; dall'altro, che il possesso della laurea in architettura o in ingegneria e l'iscrizione al relativo albo siano requisiti del tutto proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto e tali da assicurare comunque un'ampia partecipazione alla procedura.

QUESITO 8

Come previsto all'art. 8 punto 1.2 del Disciplinare di Gara, si chiede di ricevere il Piano di Sicurezza e Coordinamento vigente e la Progettazione Definitiva ed Esecutiva eseguita alla data di pubblicazione del Bando, nonché la restante documentazione tecnica (Piano della Progettazione, Progettazione esecutiva emessa e Progettazione Definitiva).

RISPOSTA

La documentazione contemplata all'art. 8, punto 1.2 del Disciplinare di Gara può essere visionata esclusivamente presso la sede della Stazione Appaltante in Milano, Piazza Cairoli n. 3, durante gli orari di apertura degli uffici e previo appuntamento concordato con la Stazione Appaltante. La documentazione potrà essere estratta in copia, solamente dai soggetti che ne abbiano preventivamente preso visione, mediante ritiro presso la sede della Società del supporto informatico (cd-rom) predisposto dalla SA. A tal fine, dovrà pervenire alla SA un'apposita richiesta in forma scritta, recante i dati identificativi dell'operatore interessato e una sintetica esposizione delle ragioni che giustificano l'interesse all'estrazione in copia della menzionata documentazione. Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata la visura camerale del soggetto richiedente.

QUESITO 9

Si chiede come questa Stazione Appaltante ritenga soddisfatto il requisito di cui al punto 7.4 del Disciplinare di Gara in merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett. c del Codice), non essendo presente nel Disciplinare la suddivisione in classi e categorie delle opere ai sensi del DM 17/06/2016

RISPOSTA

Per soddisfare il requisito di cui al punto 7.4) Requisiti di capacità tecnico professionale sarà sufficiente l'aver effettuato, negli ultimi 10 anni, almeno tre servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione relativi ad opere il cui costo di realizzazione sia stato non inferiore a euro 100 milioni ciascuna.

#### QUESITO 10

Si chiede se la squadra di assistenza al Coordinatore per la Sicurezza debba essere composta da Direttori Operativi e Ispettori di cantiere iscritti all'Albo professionale

#### RISPOSTA

Non è necessario che i Direttori Operativi e gli Ispettori siano iscritti ad albi professionali.

#### QUESITO 11

In relazione al criterio A di cui all'art.13 del Disciplinare di Gara, si richiede di quante facciate debba essere composta

#### RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2.

#### QUESITO 12

In relazione al criterio B di cui all'art.13 del Disciplinare di Gara, si chiede se il soggetto incaricato di gestire l'attività di Commissioning nella struttura di CSE proposta debba necessariamente possedere la Laurea in Ingegneria o Architettura ed essere iscritto al relativo Albo professionale o può possedere Diploma di Geometra con esperienza nelle attività di Commissioning.

#### RISPOSTA

Non è necessario che il soggetto incaricato di gestire l'attività di commissioning sia laureato in architettura o ingegneria, purché abbia esperienza specifica in attività di commissioning.

#### QUESITO 13

I 3 servizi c.d. di punta sono n° 3 servizi, di CSP o CSE a scelta del concorrente oppure sono n° 3 servizi di CSP e n° 3 servizi di CSE per un totale di 6?

#### RISPOSTA

Si tratta di tre servizi complessivi di CSP e/o di CSE (Si vedano risposte a quesiti 1, 3 e 6).

#### QUESITO 14

Ai fini del rispetto del requisito di cui al punto 7.3.1. del Disciplinare di Gara, si chiede se, per il calcolo del fatturato globale, possono concorrere anche i fatturati per servizi di Responsabile dei Lavori e Referente di Cantiere;

#### RISPOSTA

Il fatturato si deve riferire esclusivamente alle attività oggetto della procedura, il fatturato per attività di Referente di Cantiere rileva, mentre non conta il fatturato per attività di Responsabile dei Lavori.

#### QUESITO 15

Si chiede quali requisiti debba possedere la Mandataria, ovvero si chiede se esista l'obbligo di un numero minimo di ruoli da tenere in capo alla Mandataria;

## RISPOSTA

Come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 1/2016 di ANAC, la mandataria deve in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si rinvia inoltre alla risposta al quesito n. 20.

## QUESITO 16

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.4.1., si chiede di confermare che i servizi da considerare siano, oltre quelli per i quali si sia svolto sia il ruolo di CSP sia il ruolo di CSE, anche quelli per i quali si sia svolto o un ruolo di CSP o un ruolo di CSE;

## RISPOSTA

Si conferma. (si vedano le risposte ai quesiti 1, 3, 6, 13).

## QUESITO 17

In merito ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2, si chiede se il titolo di Diploma di Ingegneria Civile conseguito presso l'Istituto Tecnico Superiore di Friburgo dal concorrente che abbia svolto in Italia il ruolo di Coordinatore della Sicurezza, secondo i requisiti e le modalità richiesta dal D. Lgs. 81/08, su realtà analoghe a quella del Bando, possa essere considerato titolo idoneo all'espletamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza per il bando in oggetto.

## RISPOSTA

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 7.

## QUESITO 18

Requisiti di capacità tecnico-professionale punto 7.4.1 - Con riferimento al punto 7.4.1 si richiede se tra i 3 servizi di importo non inferiore a 100milioni di euro espletati negli ultimi dieci anni possano essere portati come referenza a conferma delle capacità tecnico professionali alternativamente servizi di Coordinamento di Sicurezza in Fase di progettazione (CSP) e Coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Ovvero è sufficiente portare come riferimento ad esempio un servizio certificato di CSP e due di CSE oppure due di CSP e uno di CSE oppure è necessario portare 3 servizi completi di CSP più CSE sulla stessa opera?

## RISPOSTA

Si tratta di tre servizi complessivi di CSP e/o di CSE. (vedi risposta quesiti 1, 3, 6, 13, 16)

## QUESITO 19

Requisiti di capacità tecnico-professionale punto 7.4.1 - "Con riferimento al punto 7.4.1 Si richiede se tra i 3 servizi di importo non inferiore a 100 milioni di euro espletati negli ultimi dieci anni possano essere portati come referenza a conferma delle capacità tecnico professionali anche opere non ancora completate per le quali si ha certificato di buona esecuzione dei servizi richiesti parziale per un avanzamento percentuale comunque pari o superiore a 100M€"

## RISPOSTA

Si conferma la possibilità di fare riferimento anche a opere non completate, purché sia disponibile un certificato di buona esecuzione parziale dei servizi per un valore delle opere pari o superiore a 100 milioni di euro.

## QUESITO 20

Requisiti di capacità tecnico-professionale punto 7.4.1 - SPECIFICAZIONI E ULTERIORI SPECIFICAZIONI. "Con riferimento al punto 7.4.1 - SPECIFICAZIONI e al successivo punto ULTERIORI SPECIFICAZIONI, si richiede conferma che per i servizi di punta valgano servizi svolti all'interno di ATI sia di progettazione e CSP che di Direzione Lavori e CSE: in effetti, la formula testuale espressa al punto PRECISAZIONI (che parrebbe escludere questa possibilità) appare in contraddizione con il punto ULTERIORI PRECISAZIONI che invece richiede nella qualifica del servizio portato come servizio di punta anche l'indicazione della quota percentuale del servizio svolto dal concorrente in caso per l'espletamento del servizio stesso fosse stato svolto in RTP con altre società. Si chiede quindi conferma che come servizi di punta ai fini del requisito 7.4.1 possano essere portati servizi per opere con costo di realizzazione superiore a 100milioni di euro eseguiti all'interno di RTP negli ultimi dieci anni."

RISPOSTA

La sezione specificazioni di cui al paragrafo 7.4 prevede che *"in caso di RTP, ciascun servizio c.d. "di punta" dovrà essere stato prestato integralmente da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del Raggruppamento; pertanto, ognuno dei tre servizi richiesti dovrà essere stato svolto per intero da un singolo componente del raggruppamento (ANAC, Parere di Precontenzioso n.107 del 21/05/2014)"*. Poiché il requisito di punta implica di avere svolto attività di Coordinamento in fase di progettazione o esecuzione relativi ad opere il cui costo di realizzazione sia stato non inferiore a euro 100 milioni ciascuna. Nel caso di opere di valore superiore a 100 milioni di euro, il requisito è posseduto "per intero" anche se uno dei soggetti del raggruppamento ha svolto parzialmente il servizio, purché la parte direttamente eseguita abbia riguardato lavori di importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Al fine della verifica del rispetto del requisito nella fattispecie sopra richiamata, è necessario che venga indicata la % del servizio complessivo che è svolta dall'RTP.

Nel disciplinare non vi è dunque alcuna contraddizione.

QUESITO 21

ART.13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Criterio a) Esperienza del Concorrente relativamente a servizi eseguiti per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente alla realizzazione di Linee Metropolitane e/o Ferroviarie con Opere in sotterraneo e come Referente di Cantiere - "Si richiede se per la documentazione relativa ai servizi a comprova del livello di specifica professionalità e affidabilità e qualità del concorrente sia fissato un minimo di pagine e degli standard di formato come per la documentazione a comprova del criterio b)."

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito 2.

QUESITO 22

ART.13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Criterio c.3) Referente di Cantiere relativamente a Opere soggette alla disciplina di un Protocollo di Legalità con varie aree di cantiere dislocate sul territorio - "In base alle indicazioni fornite dall'Art.7 del Protocollo di Legalità della Metropolitana M4 del 27/04/2014 si comprende che il Referente di Cantiere è principalmente responsabile della redazione del "settimanale di Cantiere". In opere simili, di norma tale attività viene svolta direttamente dalla Committente o dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

In realtà, la figura del Referente di Cantiere risulta presente nella realizzazione di opere analoghe. Si confermano in ogni caso le previsioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare.

## QUESITO 23

In riferimento al “Disciplinare di Gara” relativo all’appalto per l’affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività di referente di cantiere inerenti i lavori di costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, premesso che:

-al punto 7.2.2. dei “Requisiti di idoneità professionale” è previsto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori deve essere un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale;

poiché si tratta di gara pubblica, si fa presente che devono valere i principi generali della massima partecipazione e della concorrenza. Tali principi conducono ad una interpretazione che devono favorire piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).

L’apposizione negli atti di indizione di una gara di clausole più restrittive rispetto a quello minime imposte dalla normativa in materia deve rispondere a precisi criteri di opportunità.

A tal proposito la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che - nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della *lex specialis*, le clausole devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85).

Inoltre, recentemente ad un medesimo quesito inviato al Committente “Infrastrutture Lombarde” per una gara per l’affidamento di un incarico di coordinamento della sicurezza in un lavoro di alta ingegneria (*Opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago d’Idro*), Infrastrutture Lombarde ha così risposto. *“si conferma l’interpretazione del concorrente. Per un mero errore materiale, nel Capitolato delle Prestazioni – Lotto 1 - par. 3 e nel Capitolato delle Prestazioni – Lotto 3 - par. 2, è stata riportata un’elencazione parziale dei titoli di studio che devono essere in possesso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Trova, pertanto, applicazione il dettato normativo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, peraltro, espressamente richiamato nei citati documenti, i quali recitano testualmente: “Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso del titolo necessario per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008”.*

Pertanto con la presente si richiede di consentire la partecipazione alla gara a tutti i “Coordinatori dei Lavori” in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto

ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
- d) che siano in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza come previsto dall'Art. 98 del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i. e che non vengano fissati requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali.

#### RISPOSTA

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 7